
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE ⁽¹⁾

(Legge abrogata da art. 21 L.R. 20 ottobre 2003, n. 20)

Note

1 . Ai sensi dell'art. 22 L.R. 20 ottobre 2003, n. 20, le disposizioni dell'art. 7 della presente legge trovano applicazione fino alla costituzione dei Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile. Si riporta il testo del citato art. 7: Art. 7 Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile 1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, le Province, in raccordo con gli enti convenzionati, promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e consultazione degli enti di servizio civile.